Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 22 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 »
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare per attività partigiana concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 12 *maggio* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1962
registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 194

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ADAMINI Ermenegildo, nato a Sonico (Brescia) il 2 aprile 1922, partigiano combattente. — Comandante di distaccamento, manteneva, con indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo, le proprie posizioni attaccate con estrema ferocia da preponderanti forze nemiche. Fulgido esempio delle più alte virtù militari. — Mortirolo, 10-29 aprile 1945.

(2368)

Decreto presidenziale 27 *settembre* 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1962
registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 258

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

MARINI Emidio, nato a Spinetoli (Ascoli Piceno) il 22 marzo 1921, partigiano combattente. — Valoroso ufficiale, conduceva i suoi uomini all'attacco di forti posizioni nemiche riuscendo a neutralizzarle. — Ascoli Piceno, giugno 1944.

(2369)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1963, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Vittore e Corona, in località Capodivilla del comune di Farra di Soligo (Treviso).

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 25 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 15 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Vittore e Corona, in località Capodivilla del comune di Farra di Soligo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1963, n. 504.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera di Nostra Signora Universale », con sede in Torino.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera di Nostra Signora Universale », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1963, n. 505.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. M., in frazione Santa Lucia del comune di Siniscola (Nuoro).

N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 28 febbraio e la seconda e la terza in data 22 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. M., in frazione Santa Lucia del comune di Siniscola (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 febbraio 1963, n. 506.

Passaggio alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, in Alia (Palermo).

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, in Alia (Palermo), avente fini prevalenti di culto, passa alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1963, n. 507.

Estinzione dell'Opera pia « Canavese », con sede in Pamparato (Cuneo).

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Canavese », con sede in Pamparato (Cuneo), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio è devoluto all'Ente comunale assistenza locale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1963, n. 508.

Estinzione dell'Opera pia « Castelli », con sede in Castiraga Vidardo (Milano).

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Castelli », con sede in Castiraga Vidardo (Milano), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio è devoluto all'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1962.

Delimitazione della zona portuale interna di Porto di Sacca sul fiume Po.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Porto di Sacca, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Colorno e di Martignana Po, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 5 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Parma, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende le particelle mappali numeri 46, 36, 31, 42, 30, 25, 23, 24, 16, 19, 35 e 34 site ad ovest dell'argine destro del Po a tergo della curva n. 28 di Sacca e uno specchio d'acqua antistante alle suddette particelle, parte del quale ricade nel territorio del comune di Martignana Po.

Essa è delimitata come segue:

a) lato *A-B*: dai limiti verso fiume delle particelle 1, 27, 43, 41, 26, 44, 76, 75, 73, 72, 15, 40, 13, 33, 11 e 10;

b) lato *B-C*: dalla foce della fossetta dell'Abate e da un'allineamento in prosecuzione verso fiume lungo m. 80 dal limite sud-ovest delle particelle 34 e 19;

c) lato *A-D*: dal confine delle particelle 46-36 con le particelle 24 e 21 (tratto *A-A1*) e da un allineamento in prosecuzione verso fiume lungo m. 80 del confine anzidetto (tratto *A1-D*);

d) lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* dei lati *a)* e *b)* su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Cremona.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Cremona.

Roma, addì 18 maggio 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963
Registro n. 90 bilancio Trasporti, foglio n. 174

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1963.

Nomina del commissario governativo dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1962 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1962, n. 101) con cui il dottor Luigi Tavanti Tommasi fu nominato presidente dello Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che con la data del 26 gennaio 1962 è venuto a scadere il periodo di carica del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e che, nelle more della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, si rende opportuno conferire tutti i poteri amministrativi dell'Ente ad un commissario governativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Luigi Tavanti Tommasi cessa dalla carica di presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e viene nominato commissario governativo dello stesso Ente.

Roma, addì 3 gennaio 1963

Il Ministro: RUMOR

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già raffermati che, allo scadere del triennio prima della concessione della nuova rafferma, sono mantenuti in servizio in esperimento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e)* della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto-legge 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 30 della legge 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prevede per il personale in ferma e rafferma, la possibilità del mantenimento in servizio senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabili a dodici;

Considerata l'opportunità di assicurare l'assistenza di malattia da parte dell'E.N.P.A.S. ai militari di truppa trattenuti in servizio in via di esperimento i quali siano stati precedentemente già raffermati;

Decreta:

Le prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale previdenza e assistenza statali, sono estese ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già raffermati che, allo scadere del triennio, prima della concessione della nuova rafferma, sono mantenuti in servizio in esperimento.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 97

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1963.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto i decreti ministeriali 8 giugno 1962 e 10 settembre 1962, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 25 luglio 1962, registro n. 21, foglio n. 149, e il 26 novembre 1962, registro n. 30, foglio n. 51;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 gennaio 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	16 marzo 1963	15 settembre 1963
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	12 marzo 1963	11 settembre 1963
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione del borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	22 marzo 1963	21 settembre 1963
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	18 marzo 1963	17 settembre 1963
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da Kg. 100, 50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) con validità fino al 16 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	17 marzo 1963	16 settembre 1963

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	28 marzo 1963	27 settembre 1963
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	27 marzo 1963	26 settembre 1963
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	22 marzo 1963	21 settembre 1963
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	22 marzo 1963	21 settembre 1963
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	25 marzo 1963	24 settembre 1963
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	15 marzo 1963	14 settembre 1963
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 marzo 1963)	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962)	13 marzo 1963	12 settembre 1963
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	22 marzo 1963	21 settembre 1963
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	28 marzo 1963	27 settembre 1963

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1963
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 242. — BAJOCCHI

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Seconda variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1962-63.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1962 con il quale furono approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1962-63 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti;

Visto il decreto 10 dicembre 1962 con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti per l'esercizio 1962-63;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1963 con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1961-62, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della Gestione speciale complementare degli apprendisti;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1962-63 della gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per adeguare l'avanzo di amministrazione previsto a quello accertato con il rendiconto generale dell'esercizio 1961-62: mentre per la gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti non occorre promuovere alcuna variazione perchè l'avanzo previsto corrisponde a quello accertato;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1962-63, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	+ L.	4.461.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+ L.	2.400.000.000
Cap. 6. — Spese relative all'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	+ »	61.000.000
Cap. 8. — Avanzo finanziario della gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 . .	+ »	2.000.000.000
Totale aumento spese . . .	+ L.	4.461.000.000

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Villacidro (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone panoramiche site nel comune di Villacidro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Villacidro (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le due zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, con le loro pendici erbose ed alberate, costituiscono quadri naturali godibili l'una dal Belvedere di Seddanu e l'altra dalle vie Garibaldi e Gutturu Seu;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Villacidro (Cagliari) limitate: la prima dalle particelle catastali numeri 11, 172, 121, 226, 202, 160, 332, 256, 162, 170, 171, 235 foglio 15 — comprendendo anche quelle interne a tale perimetro — la seconda da via Brabezza, via Garibaldi, via Gutturu Seu e dalle particelle catastati 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 1 del foglio 1 e 221, 220, 215 del foglio III, incluse anche quelle interne a tale delimitazione, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Villacidro provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del giorno 27 marzo 1962

Il giorno 27 marzo 1962 alle ore 10,25 in seguito ad invito diramato con lettera del 21 marzo 1962, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono presenti alla riunione:

Crespellani on. sen. Luigi, presidente della Commissione,
Salinas prof. dott. Renato, vice presidente;
Campus comm. dott. Mario, rappresentante dell'Ente provinciale del turismo;
Devoto arch. dott. Oddone, rappresentante degli artisti e professionisti;
Gessa Amedeo, assessore rappresentante il Comune di Domusnovas;
Pinna Paolo, con funzioni di segretario.

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento:

CAGLIARI, DOMUSNOVAS e VILLACIDRO: Tutela panoramica.

(*Omissis*).

Si passa ora alla discussione del vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro. Il vice presidente presenta alla Commissione i documenti planimetrici della zona in parola e constata la necessità di imporre il vincolo in due zone panoramiche così definite: la prima limitata dai confini delle particelle catastali numeri 11, 172, 121, 226, 202, 160, 332, 256, 162, 170, 171, 235, foglio 15, tutte comprese.

La seconda località è a valle di via Garibaldi, limitata dalla strada principale Brabezza, via Garibaldi, strada Gutturu Seàre dai confini delle particelle 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 1, foglio primo e 221, 220, 215 foglio terzo, tutte comprese.

Viene quindi deciso all'unanimità, di approvare la proposta di vincolo motivando l'iscrizione delle bellezze panoramiche delle zone su descritte col fatto che ambedue costituiscono con le loro pendici coperte da vegetazione naturale, un quadro naturale visibile dalla via pubblica.

Si chiude alle ore 11,30 la discussione sul comune di Villacidro.

(*Omissis*).

Il presidente: sen. Luigi CRESPELLANI

Il segretario: Paolo PINNA

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle Sant'Egidio nel comune di Sotto il Monte (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle di Sant'Egidio nel comune di Sotto il Monte (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sotto il Monte (Bergamo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata di declivi tenuti a coltivo ed a vigneti, costituisce una conca verde avente — insieme all'importantissimo monumento dell'Abazia romanica — un caratteristico aspetto di grande valore estetico-tradizionale, che offre inoltre numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il meraviglioso panorama verso le piane e i monti circostanti;

Decreta:

La zona denominata Valle di Sant'Egidio, sita nel territorio del comune di Sotto il Monte (Bergamo), delimitata nel modo che segue: a nord la strada consorziale di Mont'Albano; a est il confine del comune di Mapello; a sud la strada comunale della Volpera; a ovest una parte della vecchia strada di Fontanella, il torrente Sera, e parte della strada comunale di Porcile, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sotto il Monte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 7 marzo 1962

(*Omissis*).

1) SOTTO IL MONTE (Bergamo): Tutela paesistica della Valle di Sant'Egidio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che l'Abbazia romanica, importantissimo manumento già sottoposto alla tutela della legge sui monumenti, e la conca verde che la corona, costituita dai declivi tenuti a coltivo ed a vigneto, compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Rilevato che offre inoltre numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il meraviglioso panorama verso le piane e dei monti circostanti;

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona relativa ad una parte del territorio del comune di Sotto il Monte, denominata Valle di Sant'Egidio, delimitata nel modo che segue:

a nord la strada consorziale di Mont'Albano; a est il confine del comune di Mapello; a sud la strada comunale della Volpera; a ovest una parte della vecchia strada Fontanella, il torrente Sera, e parte della strada comunale di Porcile.

(*Omissis*).

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro - Mostra nazionale dell'oreficeria e dell'argenteria ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro Mostra nazionale dell'oreficeria e dell'argenteria » che avranno luogo a Vicenza dal 6 al 16 settembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spaciclina vitaminica », capsule, della ditta S.P.A. - Società Prodotti Antibiotici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3877/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 settembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 12.010/c, a nome della ditta S.P.A. Società Prodotti Antibiotici, con sede in Milano, via Biella n. 8, la specialità medicinale denominata Tetraciclina S. p. A. Vitaminica capsule da mg. 250 di tetraciclina (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 23 ottobre 1962, con il quale è stata autorizzata la variazione di denominazione del prodotto in Spaciclina vitaminica;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato mg. 192 di tetraciclina cloridrato, invece di mg. 250, e mg. 58 di vitamina C, invece di mg. 67,5), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Spaciclina vitaminica già Tetraciclina S. p. A. vitaminica, capsule da mg. 250 di tetraciclina (categoria), registrata con decreto in data 21 settembre 1961 e con provvedimento in data 23 ottobre 1962, al n. 12.010/c, a nome della ditta S.P.A. Società Prodotti Antibiotici di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Urotofan C », fiale, per uso endovenoso e intramuscolare, della ditta Archifar di Milano. (Decreto di revoca n. 3871/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 maggio 1949 e 13 aprile 1950, con i quali sono state registrate ai numeri 2027 e 2027/A, a nome della ditta Archifar, con sede in Milano, via Trivulzio n. 18, la specialità medicinale denominata Urotofan C fiale 5 x 2 cc. per uso endovenoso e la relativa serie fiale 5 x 3 cc. + fiale 5 x 1 cc. per uso intramuscolare, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato nelle fiale da 8 cc., gr. 0,197 di p. aminobenzoato di sodio, invece di gr. 0,250, e, nelle fiale da 3 cc., g. 0,79, invece di gr. 0,100), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Urotofan C, fiale, 5 x 8 cc. + fiale 5 x 2 cc., uso endovenoso e della relativa serie fiale 5 x 3 cc. + fiale 5 x 1 cc., uso intramuscolare, registrate con decreti in data 16 maggio 1949 e 13 aprile 1950 rispettivamente ai numeri 2027 e 2027/A, a nome della ditta Archifar di Milano e preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Magliano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3082)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Tavoleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Santopadre (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Castelplanio (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Carmiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Casarano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089)

Autorizzazione al comune di Presicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Presicci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Galatone (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Pedivigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cutro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Crucoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.591.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cropani (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Gizzeria (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Serrone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Trivigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

Autorizzazione al comune di Vobbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Vobbia (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 587.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105)

Autorizzazione al comune di Torre Caietani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Torre Caietani (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Maida (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Valmontone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Rocca Priora (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Sacrofano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Vivaro Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Lizzanello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Vito Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Letteratura latina », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3230)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1962, con il quale tra gli altri, l'ingegnere superiore del Genio civile Armando Ceci è stato nominato, a norma dell'art. 6 del bando di concorso, membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti per la specializzazione in impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria e per quella in impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori);

Visto il telegramma n. 6640, in data 25 marzo 1963, della Divisione 2ª, del Ministero dei lavori pubblici, con il quale l'*ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Mario Germani* è stato designato a far parte della suddetta Commissione, in qualità di membro aggiunto ed in sostituzione dell'ingegnere superiore del Genio civile dott. ing. Armando Ceci, impossibilitato per motivi di salute, per la menzionata specializzazione;

Decreta:

L'ingegnere capo del Genio civile dott. ing. Mario Germani è nominato, per la specializzazione in impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria e per quella in impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori), membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962, in sostituzione del dott. ing. Armando Ceci.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 280. — CESSARI

(3231)

Graduatoria generale del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 2 ottobre 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 812 del 7 dicembre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1963, con il quale venne integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, la Commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con il richiamato decreto del 14 settembre 1962:

1. Baiocchi Enrico . . . . punti 14,850
2. Perrucci Pietro . . . . » 13,775
3. Ramadori Giovanni . . . . » 13,500
4. Scola Carlo . . . . » 13,300

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

Baiocchi Enrico; Perrucci Pietro; Ramadori Giovanni; Scola Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 296. — CESSARI

(3232)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanistici del Genio civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami e tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura;

b) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

c) laurea in ingegneria civile per coloro che la conseguirono prima dell'anno accedemico 1936-1937 purchè forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato della professione di architettura, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria:

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al prima comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno, inoltre, essere allegati:

certificato di laurea in architettura od in ingegneria civile, sottosezione edile, con l'indicazione dei voti riportati nell'esame del corso di studio e nell'esame di laurea;

ogni altro titolo che intendono far valere;

esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'elenco 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ovvero certificato di abilitazione provvisoria indicato nel precedente art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per i mutilati e invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio

alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perveranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963
Registro n. 10, *foglio n.* 106. — CARLESIMO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore);

2) prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);

4) svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . residente in . . . .

(provincia di . . . .) via. . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a n. 3 posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del Genio civile

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di architetto ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile . . . .

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo dal quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forza armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio

o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dcharazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme vertificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati o invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della màssima occupazione.

(1704)

Concorso a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige, e sucessive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei duecentotrentotto posti di organico disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile al 30 novembre 1962, e cioè 24, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1963;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangano scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè dieci) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in posseso della laurea in ingegneria e del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commisione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati dovranno sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca e inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e dal coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria nonchè l'originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria indicato nel precedente articolo 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per i mutilati e invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli arti-

coli 8 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Registro n. 7, *foglio n.* 159. — CARLESIMO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3. *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine*: Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*: Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*: Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. *Lingua francese*: Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .: di non aver prestato servizio mili-

tare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

6) Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occazione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichia-

razione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1968 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono:

16) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(1705)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento dei segretari economi degli istituti e scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame colloquio previsto dal combinato disposto degli articoli 11 e 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'inquadramento nello speciale ruolo ad esaurimento dei segretari economi degli istituti e scuole d'arte, di cui alla tabella *D*) allegata alla legge stessa del personale indicato nel seguente art. 2.

Art. 2.

All'esame colloquio di cui al precedente articolo possono partecipare gli applicati di segreteria di ruolo e di ruolo speciale transitorio e ruolo aggiunto degli istituti e scuole d'arte che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione all'esame;

b) abbiano maturato, alla medesima data, almeno dieci anni di servizio di ruolo o di ruolo speciale transitorio e ruolo aggiunto;

c) svolgano, allo scadere della data anzidetta, ininterrottamente e lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo o di segretario.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame-colloquio, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Don Luigi Sturzo, 23, Roma (EUR), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) posto di ruolo attualmente occupato, sede e scuola di servizio;

3) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le comunicazioni relative all'esame-colloquio.

E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere, infine, datata e sottoscritta dal candidato. La firma deve essere autenticata dal direttore dell'istituto o dal capo dell'ufficio presso cui l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti debbono unire alla domanda il certificato rilasciato dal capo dell'istituto o scuola attestante la permanenza in servizio, la durata del servizio prestato, nonchè l'ininterrotto e lodevole espletamento delle mansioni di segretario economo o segretario per il periodo indicato nella lettera *c*) dell'articolo precedente.

Art. 4.

I candidati ammessi all'esame-colloquio saranno chiamati, ai sensi delle vigenti disposizioni, direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti concernenti la contabilità generale dello Stato e le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative che disciplinano gli istituti e le scuole d'arte:

1) la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato. Tesoreria centrale e Tesorerie provinciali. Uffici provinciali del Tesoro.

Gli organi di controllo. I contratti della pubblica Amministrazione.

Le entrate e le spese e loro fasi. Forme di pagamento delle spese nelle Amministrazioni statali;

2) gli istituti e le scuole d'arte. Ordinamento vigente e principali precedenti legislativi. Istituzione e pertinenti poteri e doveri dello Stato e degli Enti locali. Status giuridico e conseguenti capacità.

Gli organi; attribuzioni, procedimenti di formazione, funzionamento;

3) la gestione amministrativo-contabile degli istituti e scuole d'arte.

Autonomia amministrativa e rapporti con l'Amministrazione centrale.

Esercizio finanziario, bilancio preventivo e sua composizione, previsione di entrata, stanziamenti di spese e loro limiti, scopi del fondo di riserva. Variazioni di bilancio, distinzione fra impinguamenti e storni, assestamento di bilancio, chiusura dei conti, accertamento dei residui attivi e passivi, determinazione del fondo avanzi di amministrazione, distinzione fra avanzo e disavanzo di competenza e avanzo o disavanzo di amministrazione.

Procedimento per la effettuazione di spese straordinarie.

Modalità per la richiesta dei fondi all'Amministrazione centrale. Contributi ordinari e straordinari.

Servizio di cassa e suo funzionamento. Reversali e mandati.

I vari registri della contabilità. Inventari e loro distinzione.

Conto consuntivo e suoi allegati. Situazione finanziaria e patrimoniale;

4) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli istituti e scuole d'arte.

Trattamento economico, stipendi e assegni vari, contributi e ritenute. Assicurazioni sociali.

Trattamento di missione e di trasferimento.

Posizione giuridica e trattamento economico del personale insegnante e non insegnante non di ruolo;

5) l'organizzazione della segreteria e i compiti del segretario economo nei rapporti col personale di amministrazione ed ausiliario.

I servizi della segreteria didattica;

6) la Cassa scolastica, sue finalità e organizzazione contabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio mediante punteggio in decimi.

L'esame si intenderà superato dai candidati che avranno riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1963
Registro n. 14 *Pubblica istruzione, foglio n.* 306

(2990)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per titoli a posti di ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riservato al personale di cui all'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Nel 3° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 16 aprile 1963 è stato pubblicato il bando di concorso per titoli a posti di ufficiale di 3ª classe, riservato, ai sensi dell'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960, che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 marzo 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

g) ai ricevitori, i quali, alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

(3233)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per titoli a posti di fattorino della carriera del personale ausiliario degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riservato al personale di cui agli articoli 78 e 85 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Nel 3° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 16 aprile 1963 è stato pubblicato il bando di concorso per titoli a posti di fattorino, riservato ai sensi degli articoli 78 e 85 della legge 2 marzo 1963, n. 307;

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963 con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963 con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

c) agli ex ricevitori reggenti, agli ex portalettere reggenti ed agli ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche almeno un anno di anzianità complessiva;

d) ai prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'art. 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente al 29 marzo 1963, data della pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno recapitato, in media almeno 800 oggetti.

(3234)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a duecento posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

Nel Bollettino ufficiale n. 7, parte 1ª e 2ª, della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 aprile 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 836.

(3041)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie compartimentali di merito del concorso pubblico a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 8, parte 1ª e 2ª della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 30 aprile 1963, sono state pubblicate le graduatorie compartimentali di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421.

(3042)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.